

## DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO

### **CONCESSIONE RELATIVA A SERVIZIO DI RISTORAZIONE VELOCE (FAST FOOD /BAR) DA SVOLGERSI PRESSO L'EDIFICIO 8/BIS DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO**

#### **ART. 1 - Oggetto**

Il presente disciplinare regola la concessione del servizio di ristorazione veloce e bar (*d'ora in avanti denominati anche "Servizi"*) da svolgere all'interno del Complesso Universitario di Monte S. Angelo sito in Napoli alla Via Cinthia, 26.

Gli spazi destinati a detto scopo sono ubicati nell'edificio n. 8/b ed evidenziati nell'allegata planimetria dal tratteggio verde (*allegato n. 1*). Tale spazio è messo a disposizione mediante concessione che trova la sua causa nell'affidamento del suddetto servizio. Pertanto, la durata della concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata e alle vicende dello svolgimento del servizio.

Il servizio di ristorazione consiste nella distribuzione di pasti caldi e freddi come da progetto presentato in gara, nonché nella distribuzione di prodotti da bar/caffetteria, pizzeria e rosticceria.

Restano a carico e cura del Concessionario, l'ottenimento della licenza di esercizio per i locali oggetto della concessione, delle autorizzazioni e dei permessi necessari al legittimo esercizio dell'attività.

Restano a cura ed a carico del Concessionario ogni intervento che si rendesse necessario per il conseguimento delle autorizzazioni e permessi sopra citati e quelle che si rendessero necessarie ai fini del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza. Per tali modifiche dovrà, in ogni caso, essere richiesta previa autorizzazione all'Università.

#### **ART. 2 - Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di consegna dei locali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario l'espletamento del servizio *de quo* per un ulteriore periodo pari a dodici mesi al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento.

Entro i quindici giorni, successivi, naturali e continui la scadenza del contratto, il Concessionario dovrà liberare i locali e asportare mobili, attrezzature, suppellettili, scorte e quant'altro di sua proprietà, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte della stazione appaltante. In caso ciò non avvenga, l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero dei locali, con spese e oneri a carico del Concessionario e senza che alcuna responsabilità possa sorgere a carico della medesima in ipotesi di danneggiamento/distruzione dei beni e delle attrezzature in proprietà del Concessionario.

Qualora le attrezzature o l'arredo siano diventati parte non asportabile di altre e/o di mobili di proprietà dell'Amministrazione, le stesse rimarranno di proprietà dell'Università allo scadere della concessione senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno, qualora la rimozione delle predette attrezzature possa danneggiare i beni di proprietà dell'Amministrazione medesima. Tutto ciò che è messo a disposizione dall'Amministrazione, dovrà essere restituito nello stato risultante

12

all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Qualunque miglioria apportata al locale durante il corso della concessione, resta a beneficio dell'Università, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

Su richiesta dell'Amministrazione, la Società aggiudicataria si impegna a garantire i servizi per l'ulteriore ed eventuale periodo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara.

### **ART. 3 - Esecuzione del servizio**

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al preventivo allestimento dei locali, mediante fornitura dei necessari arredi, delle attrezzature ed apparecchiature, come da progetto presentato in gara.

Il Concessionario dovrà provvedere all'espletamento del servizio assicurando la presenza giornaliera, contestuale e continua, di unità di personale idonee allo svolgimento della totalità delle attività da effettuare per l'intera durata contrattuale.

Il predetto personale deve essere di gradimento dell'Amministrazione, la quale si riserva il diritto di chiedere e ottenere la sostituzione di qualunque addetto al servizio, e ciò fin dall'inizio dello stesso.

Tutto il personale deve essere regolarmente assunto, secondo la vigente normativa.

Gli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro previsto dalle leggi e dai contratti di categoria vigenti, sono a carico del Concessionario, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Università.

La ditta s'impegna a documentare quanto sopra all'atto della sottoscrizione del contratto ed ogni qualvolta l'Amministrazione lo richieda.

Il personale addetto al servizio deve indossare idonea divisa, completa di cappello, recante il contrassegno della ditta.

Nessun rapporto di lavoro potrà, in ogni caso, instaurarsi tra l'Università e il personale dipendente della Società aggiudicatrice.

Sono specificatamente richiesti al Concessionario, tra l'altro:

1. l'organizzazione del servizio di asporto di piatti caldi o freddi ;
2. l'offerta di alimenti adeguati all'osservanza delle normative vigenti in ordine ai soggetti aventi patologie connesse all'alimentazione (*celiachia, malattie metaboliche, fibrosi cistica, etc.*), ai diabetici, ai dislipidemici e a coloro che sono affetti da allergie alimentari in genere.

Il Concessionario dovrà anche garantire un'Offerta di prodotti, compatibile con le esigenze personali dell'utenza (*es. di tipo etico, religioso, etc.*), previo accordo con l'utenza interessata.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti dell'informazione ai Clienti (*ingredienti dei prodotti in menù, grammature, prezzi*); in particolare, il Concessionario è obbligato ad esporre il cartello unico degli ingredienti con tutte le informazioni sulla composizione dei prodotti venduti per asporto, compresi gli eventuali ingredienti allergenici presenti. Ed inoltre, relativamente a prodotti quali tramezzini, panini imbottiti, etc., nell'elenco degli ingredienti dovrà essere esposto in percentuale il "quid" caratterizzante il prodotto (*p. es: Panino al prosciutto - ingredienti: pane, prosciutto 25%, insalata, etc.*).

I generi già confezionati dovranno essere correttamente conservati in apposite custodie e debitamente etichettati, in lingua italiana, secondo la normativa vigente.

#### **ART. 4 - Sicurezza**

Il Concessionario s'impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, per l'intera durata contrattuale, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., l'Università ha provveduto alla stesura del previsto Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), il quale costituisce parte integrante del presente Disciplinare tecnico-amministrativo.

Il Concessionario prende visione e accetta le indicazioni contenute nel suddetto elaborato e s'impegna all'esecuzione degli adempimenti di propria competenza che ne derivano, come dalla richiamata normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concorrente che risulterà aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare i dati relativi al personale impiegato presso la struttura sede del servizio, dichiarando, nel contempo, l'eventuale intenzione di presentare all'Amministrazione una proposta d'integrazione all'elaborato medesimo, scaturente dalla valutazione di ulteriori e/o aggiuntivi rischi interferenti. In tal caso, dovrà provvedere a redigere la propria proposta di integrazione all'elaborato di cui sopra, da far pervenire all'Amministrazione entro i successivi 15 giorni dalla predetta dichiarazione d'intenti.

Tale proposta sarà sottoposta all'esame dei competenti organi/uffici di questa Amministrazione che ne effettueranno la valutazione e, in caso di accettazione, provvederanno a rielaborare il DU-VRI definitivo.

#### **ART. 5 - Condizioni igienico-sanitarie e pulizia dei locali**

Nell'esercizio delle proprie attività, il Concessionario s'impegna a osservare le prescrizioni normative vigenti in materia d'igiene, sanità e di sicurezza e, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e qualitativo dei prodotti alimentari, al rispetto del regolamento CE 852/2004 e relativa corretta applicazione del sistema di autocontrollo, basato sul metodo H.A.C.C.P. (*Hazard Analysis Critical Control Point*), sistema d'individuazione, valutazione e controllo dei rischi e pericoli specifici (microbiologici, chimici e/o fisici) di tutte le fasi del processo distributivo che possono determinare la non sicurezza degli alimenti.

E' a carico del Concessionario la pulizia di tutti i locali, delle attrezzature e degli arredi (*tavoli, sedie, cestini portarifiuti, attaccapanni, portaombrelli, etc.*), ivi inclusi i servizi igienici, il deposito e lo spogliatoio di esclusivo utilizzo delle proprie maestranze.

Durante la vigenza contrattuale, la Società aggiudicatrice deve garantire il perfetto stato d'uso dell'arredo, delle attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del servizio.

Le operazioni di pulizia non devono essere svolte negli orari di somministrazione di alimenti.

Gli interventi periodici di pulizia straordinaria, a cadenza almeno bimensile, potranno essere effettuati, preferibilmente di sabato, previo accordo e autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i, in particolare per quanto attengono la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di protezione

riguardo all'attività da eseguire.

I rifiuti solidi urbani del tipo "indifferenziato" dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta presenti all'interno del Complesso Universitario (parcheeggio a valle Complesso), e la loro gestione dovrà avvenire ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti (*vetro, plastica, alluminio, organico, etc.*), essi dovranno essere differenziati e smaltiti a cura e spese del Concessionario nel rispetto della vigente normativa.

#### **ART. 6 - Calendario e orario di apertura**

I servizi saranno erogati tipicamente dal lunedì al venerdì, fatte salve le festività di calendario, con possibilità di eventuali modifiche e/o chiusure, in occasione di particolari attività didattiche/scientifiche nel campus.

La Stazione appaltante garantisce, in tali evenienze, tempestive informative in forma scritta alla Società aggiudicataria.

Gli orari di apertura e chiusura dei locali dovranno garantire la fruizione dei servizi almeno tra le ore 8,00 e le ore 18,00. Inoltre, dovrà garantirsi l'accesso a tutti gli utenti eventualmente in attesa all'ora di chiusura.

Il periodo di chiusura è così articolato:

- pausa estiva: mese di agosto;
- pausa invernale: dal 22 dicembre al 6 gennaio.

Tutte le attività di allestimento, rinnovo e manutenzione locali dovranno svolgersi durante i periodi di chiusura.

#### **ART. 7 - Spese per l'esercizio**

Sono a carico del Concessionario le tasse e le imposte di esercizio, nonché le spese inerenti l'esercizio, comprese la fornitura di acqua ed energia elettrica e la manutenzione ordinaria.

Limitatamente agli interventi manutentivi è necessaria l'acquisizione preventiva del parere del competente Ufficio Tecnico. Per quanto riguarda le spese di esercizio relative ai consumi (acqua, gas, luce, etc.), un addetto dell'Università, in presenza di un responsabile della Società, provvederà periodicamente alla lettura dei relativi contatori/sottocontatori che, qualora mancanti, saranno installati preventivamente all'inizio dell'attività a cura dell'Amministrazione. Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà provvedere al rimborso delle spese di consumi relative alle predette utenze; tale rimborso dovrà essere effettuato non oltre i successivi 15 giorni dalla data della richiesta, utilizzando esclusivamente le modalità indicate sulla richiesta medesima.

Il Concessionario provvederà direttamente al pagamento dell'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e fornirà prova all'Università dell'avvenuto pagamento.

Inoltre, come disposto dall'art. 13 del Disciplinare, cui si fa in ogni caso rinvio, l'Ateneo ha facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione in caso di morosità.

#### **ART. 8 - Migliorie, Addizioni e Modifiche**

In corso di contratto, il Concessionario non potrà eseguire migliorie, addizioni o modifiche senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Il relativo silenzio o l'acquiescenza dell'Amministrazione non avrà alcun effetto favorevole per il Concessionario.

E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di ritenere le migliorie, addizioni o modifiche apportate senza obbligo di corrispondere alcun compenso, anche se autorizzate.

Nel caso di opere non autorizzate è fatto salvo il diritto di ottenere l'eventuale riduzione in pristino a esclusiva cura e spese del Concessionario.

#### **ART. 9 - Interventi di manutenzione**

Gli interventi di manutenzione ordinaria per l'intero locale sono a carico del Concessionario, il quale prima di eseguire gli interventi dovrà acquisire il parere dell'Ufficio Tecnico competente; l'Amministrazione si sostituirà al Concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente e la relativa spesa dovrà essere rimborsata all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riparazione, a seguito di presentazione della documentazione giustificativa.

La manutenzione straordinaria è, invece, a carico dell'Amministrazione.

#### **ART. 10 - Verifiche ed ispezioni**

L'Amministrazione, fin dall'inizio del servizio, procederà a verifiche e ispezioni periodiche, senza alcun preavviso da parte del DEC. Di tali ispezioni sarà redatto specifico verbale in contraddittorio con il Responsabile del servizio o suo delegato. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire la presenza in loco di un soggetto idoneo ad operare in contraddittorio.

Tali verifiche e ispezioni saranno soprattutto finalizzate ad accertare che:

- i generi di consumo posti in vendita siano sempre di ottima qualità e in perfetto stato di conservazione e corrispondano a quelli indicati in sede di Offerta/
- il locale, gli arredi, le suppellettili, le attrezzature, le stoviglie, la posateria o quanto altro siano sempre in perfette condizioni di pulizia;
- il personale addetto al servizio indossi un'idonea divisa, completa di cappello, recante il contrassegno della ditta,
- sia rispettato tutto quanto previsto dal presente disciplinare tecnico-amministrativo.

Qualora, a seguito dell'ispezione, il giudizio sulla qualità dei generi di consumo sia negativo, l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta al Concessionario il quale è obbligato, entro 7 (*sette*) giorni lavorativi dalla comunicazione, a sostituire il laboratorio di produzione dei generi di consumo con altro che sia di gradimento della stazione appaltante e/o a sostituire la miscela di caffè e/o qualunque altro alimento, prodotto, bevanda posto in vendita per il quale sia stato espresso giudizio negativo. Ove siano espressi, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, tre giudizi negativi a seguito di tre verifiche consecutive, sulla qualità dei generi di consumo, l'Amministrazione pronuncia la decadenza dalla concessione, di cui al successivo art. 13.

Ove il locale, gli arredi, le suppellettili, le attrezzature, le stoviglie, la posateria o quanto altro siano ritrovati, in non perfetto stato di pulizia, ovvero il personale addetto al servizio risulti sprovvisto di idonea divisa, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Concessionario a mezzo pec, che potrà

22

far pervenire le eventuali osservazioni entro i cinque giorni successivi. Entro i successivi 30 giorni l'Amministrazione, lette le osservazioni pervenute, potrà procedere ad applicare la relativa penale, come stabilito al successivo art. 9. Al verificarsi di tali ipotesi, a seguito dell'applicazione di tre penali, anche non consecutive, è fatta salva l'eventuale facoltà dell'Amministrazione circa la pronuncia di decadenza dalla concessione di cui al successivo art. 13.

L'Amministrazione, durante il periodo di vigenza contrattuale, provvederà ad effettuare verifiche del grado di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*) con cadenza almeno annuale.

#### **ART.11 - Penalità per inadempimento**

Il Concessionario si obbliga a tenere aperto l'esercizio a servizio dell'utenza senza interruzioni o sospensioni, a qualunque causa imputabile, fatti salvi gli eventi considerabili di "natura eccezionale" o interruzioni del servizio preventivamente concordate e autorizzate dall'Amministrazione.

Per ogni giorno di chiusura non autorizzata dell'esercizio, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 250,00, fatto salvo il maggior danno, ivi compreso quello all'immagine dell'Ateneo.

L'Amministrazione applicherà, inoltre, una penale giornaliera pari a:

- € 50,00, qualora i dipendenti non indossino la divisa, completa di cappello, recante il contrassegno della ditta;
- € 500,00 qualora si riscontri la non sufficiente pulizia dei locali, degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature, delle stoviglie, della posateria o di quanto altro sia ritrovato in non perfetto stato di pulizia;

L'applicazione della penale avverrà a decorrere dalla data dell'accertamento del fatto come da verbale di ispezione o per quanto riguarda la chiusura non autorizzata, per ogni giorno i chiusura non autorizzata.

Le penali di cui sopra, qualora non corrisposte entro gg. 15 dalla richiesta, saranno prelevate direttamente dalla cauzione depositata, con conseguente obbligo di reintegro da parte del Concessionario.

#### **ART. 12 - Cauzione definitiva**

Prima della stipula del contratto di concessione, a garanzia degli obblighi assunti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, fatto salvo il maggior danno, la Società aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di un importo pari a € 62.500,00 (*equivalente al 10% del valore stimato della concessione riferita a 5 anni*), a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, nella quale l'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- di avere preso visione del presente disciplinare, delle norme di gara, del bando e di tutti gli atti in essi richiamati, nonché di avere visionato l'offerta del concorrente;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1) c.c.;
- di obbligarsi a versare direttamente all'Università "a prima richiesta" entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita nel caso in cui l'Amministrazione lo richieda.
- che la fidejussione avrà validità fino all'esaurimento del rapporto contrattuale anche in regime di proroga.

2

Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato, a richiesta dell'Aggiudicatario, al termine della durata complessiva della concessione di cui al precedente art. 2.

### ART. 13 - Decadenza della concessione

L'Amministrazione ha la facoltà di pronunciare la decadenza, con efficacia immediata, qualora si verificano le seguenti evenienze:

- fallimento del Concessionario;
- l'Autorità competente ritiri o non rinnovi la licenza di esercizio;
- mancato o ritardato avvio del servizio per oltre 30 giorni naturali, successivi e continui, dal termine per l'avvio del servizio (*di norma 30 giorni decorrenti dalla data di consegna dei locali*) che sarà indicato dall'Amministrazione
- interruzione del servizio protratta per oltre dieci giorni, salvo che dette interruzioni dipendano da cause di forza maggiore, le quali dovranno essere giustificate con comunicazione scritta da inviarsi immediatamente al Direttore dell'esecuzione del contratto;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, di leggi o regolamenti;
- mancanza di copertura assicurativa o della prova della stessa;
- pronuncia di tre giudizi negativi espressi a seguito di tre verifiche consecutivi sulla qualità dei generi di consumo posti in vendita;
- ritrovamento, nel corso delle ispezioni dei locali, di arredi, suppellettili, attrezzature, stoviglie, posateria o quant'altro in non perfetto stato di pulizia, per i quali sono state già applicate tre penali (*anche non consecutive*);
- ritrovamento di derrate alimentari, bevande, o prodotti simili in cattivo stato di conservazione, scaduti, o che emanino cattivo odore, siano invasi da parassiti o comunque potenzialmente nocivi;
- utilizzo di personale non autorizzato e/o personale giudicato non gradito all'Amministrazione, previa diffida disattesa del Concessionario;
- inadempimento agli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei dipendenti;
- mancata esibizione all'Amministrazione, anche di una sola rata, dell'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come specificato al precedente art. 7;
- mancato rimborso all'Amministrazione, anche di una sola rata, delle spese di consumo di acqua ed energia elettrica, come specificato al precedente art. 7;
- mancato pagamento del canone, se previsto in Offerta.

Fermo quanto sopra riportato in relazione alle ipotesi di decadenza immediata, qualora, inoltre, il Concessionario violi le disposizioni contenute nel presente disciplinare o compia un atto che abbia compromesso o possa compromettere il servizio, l'Amministrazione procederà alla notifica delle relative contestazioni mediante comunicazione scritta.

Decorsi 10 giorni dalla stessa, qualora il Concessionario persista nella violazione contestata o nel comportamento ritenuto lesivo del servizio senza fornirne adeguata giustificazione,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della concessione con un preavviso di giorni 30 (*trenta*) rispetto l'operatività della stessa.

In caso di pronuncia di decadenza, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del conseguente maggiore danno, e il Concessionario è obbligato a liberare i locali entro il termine concesso dall'Amministrazione, non inferiore a 15 (*quindici*) giorni decorrenti dalla comunicazione scritta con la quale si procede alla notifica dell'intervenuto provvedimento di decadenza.

In mancanza, l'Amministrazione provvederà direttamente a far sgombrare il locale, con spese e oneri a carico del Concessionario, e senza che alcuna responsabilità possa sorgere a carico dell'Università in caso di danneggiamento e/o distruzione di beni e attrezzature.

#### **ART. 14 - Copertura assicurativa minima**

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il Concessionario è riconosciuto custode e, pertanto, responsabile dei locali, dei relativi impianti e di tutto quanto in essi contenuto a qualsiasi titolo; inoltre è direttamente responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi, per eventuali danni causati a persone o a cose, dipendenti da tutto ciò che ha in custodia.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, con primaria Compagnia del settore, una polizza assicurativa RCT/RCO a garanzia di eventuali danni procurati all'Università e a terzi nell'esecuzione delle attività di cui al presente disciplinare, con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (*euro un milione/00*) per ogni singolo sinistro.

A tal fine sono considerati terzi anche il personale dipendente dell'Università e gli studenti.

Tale polizza dovrà essere prodotta in originale all'Amministrazione prima della stipulazione del contratto e, se non già relativa all'intero periodo contrattuale, in occasione di ogni rinnovo.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale per l'Università.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento o condizionamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti l'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali furti.

#### **ART. 15 - Divieti e avviamento commerciale**

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il servizio ad altra impresa.

In caso di inosservanza di quanto al precedente comma, ogni atto intervenuto s'intende come nullo e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, fatta salva la facoltà di revoca della concessione, con incameramento della cauzione, e fatto salvo il diritto al risarcimento del conseguente maggiore danno.

Nei locali adibiti al servizio e nelle relative dipendenze sono proibiti i giochi e l'uso di apparecchi radio e/o televisivi.

12



E' vietato l'ingresso ai venditori ambulanti.

Il Concessionario si obbliga altresì a impedire tutto ciò che non si addica alla convenienza del luogo o possa recare disturbo allo svolgimento delle attività che si svolgono nel complesso universitario.

Nei locali non potranno essere installati cartelloni pubblicitari fatti salvi gli avvisi e annunci inerenti alle attività del Concessionario e quelli eventualmente concordati con l'Amministrazione.

E' vietata altresì la vendita di superalcolici.

Attese le caratteristiche della concessione, destinata all'esercizio di servizi ai quali possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno del Complesso Universitario (*studenti, personale dipendente, eventuali visitatori, etc.*), la Società aggiudicataria riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi per il riconoscimento del cosiddetto "avviamento commerciale", impegnandosi pertanto a non avanzare alcuna pretesa al riguardo né durante né alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata del contratto.

#### **ART. 16 - Estensioni e modifiche temporanee**

Il Concessionario si impegna a fornire il servizio anche in altri locali indicati dall'Università, comunque ubicati all'interno del campus, per eventuali necessità temporanee (*es.: manifestazioni, riunioni, iniziative istituzionali, etc.*) con le stesse modalità e condizioni di cui al presente disciplinare.

#### **ART. 17 - Prezzi e convenzionamento**

La vendita dei prodotti è effettuata a fronte di pagamento in denaro contante o di presentazione di buono-pasto.

A tal fine, il Concessionario è tenuto, sin dall'avvio del servizio, ad aderire alla convenzione esistente con la Società incaricata dell'emissione e gestione dei buoni-pasto destinati al proprio personale, nonché a stipulare tempestivamente entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Amministrazione altra convenzione con le Società eventualmente subentranti.

Il Concessionario è tenuto inoltre ad aderire a eventuale convenzione, ove adottata dall'Università, per l'erogazione del servizio a favore del personale docente e ricercatore.

I prezzi dei prodotti minimi, di cui alla Tabella B allegata al presente disciplinare, saranno quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara e, nel primo anno di durata della concessione, non potranno subire variazioni in aumento.

E' consentita la vendita di altri prodotti non compresi nella "Tabella B", purché riferibili al servizio di bar-punto ristoro; i prezzi degli altri prodotti non oggetto di offerta dovranno essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed autorizzati dall'Amministrazione prima dell'avvio del servizio e in ogni caso, prima del loro inserimento nel listino-prezzi.

I prezzi dei generi di consumo posti in vendita dovranno essere tutti esposti al pubblico, in posizione facilmente leggibile da parte dell'utente. Devono essere anche inviati alle rappresentanze studentesche e saranno pubblicati sul sito web di Ateneo.

Il Concessionario, inoltre, dovrà esporre un apposito riquadro con l'avvertenza che eventuali reclami degli utilizzatori del servizio dovranno essere indirizzati, per iscritto, al Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione dei suoi recapiti.

Non è ammessa maggiorazione dei prezzi in caso di servizio ai tavoli.

Trascorso il primo anno, il Concessionario potrà richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione per la "revisione del prezzo" di parte o di tutti i prodotti posti in vendita, in presenza di documentabili aumenti nel settore merceologico specifico.

Il Gestore, in sede di comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione una relazione atta a indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso a richiederne l'aumento.

Il Direttore dell'Esecuzione valuterà le motivazioni addotte nella relazione e provvederà a comunicare la sua proposta in merito al competente ufficio amministrativo. L'eventuale aumento dei prezzi in argomento potrà essere applicato solo dopo l'accoglimento positivo dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 18 - Obblighi giuridici del Concessionario**

Il Concessionario si obbliga a sollevare l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di controversie aventi a oggetto il mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga altresì a notificare all'Amministrazione le ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, d'incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'impresa.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di proseguire nel rapporto in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione, incorporazione, trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario che dovessero verificarsi nel corso della concessione.

Il Concessionario si obbliga all'osservanza della normativa di cui alla legge 46/92 e delle disposizioni in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e succ. mod..

### **Art. 19 - Elezione domicilio e Responsabile del servizio**

Il Concessionario s'impegna, prima dell'inizio del servizio, a comunicare il domicilio presso il quale l'Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante la concessione, con espresso esonero dell'Amministrazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Parimenti, il Concessionario dovrà comunicare anche il nominativo di un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per l'Amministrazione in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso, fermo quanto indicato nell'articolo 10. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità, fornendo all'uopo un recapito telefonico, di fax e un indirizzo pec, per eventuali comunicazioni concernenti il servizio in argomento.

### **Art. 20 - Subappalto**

Il subappalto è consentito esclusivamente per il servizio di pulizia del locale oggetto della concessione, per la manutenzione ordinaria dei locali, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate per l'espletamento del servizio e, in ogni caso, en-

l<sup>n</sup>

tro e non oltre il limite del 30 % di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

L'affidamento dei predetti servizi a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali tra l'Amministrazione e il Concessionario, che rimane responsabile in solido per l'esecuzione di tale attività.

Il Concessionario è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione per fatti comunque imputabili ai soggetti cui è stata affidata la suddetta attività.

#### **Art. 21 - Revoca**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di revocare la concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di almeno trenta giorni, dando comunicazione dell'intervenuto provvedimento mediante posta elettronica certificata.

In caso di revoca il Concessionario è obbligato a liberare i locali entro il termine comunicato dall'Amministrazione all'atto della notifica. In mancanza, l'Amministrazione provvederà direttamente a far sgombrare i locali con spese e oneri a carico del Concessionario e senza che alcuna responsabilità possa sorgere a carico della medesima, in ipotesi di danneggiamento/distruzione dei beni e delle attrezzature in proprietà del Concessionario.

#### **Art. 22 - Responsabilità per danni**

L'Università non risponde dei danni che il Concessionario possa procurare a se stesso e al personale per fatto derivante dall'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente disciplinare e al successivo contratto.

L'Università non è depositaria di provviste, mobili, oggetti e quant'altro detenuto dal Concessionario nei locali per l'esecuzione del servizio, rimanendo a totale carico del Concessionario la custodia e la conservazione di quanto serva per l'esecuzione del servizio stesso.

Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi collaboratori, possa derivare all'Università o a terzi.

#### **ART. 23 - Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda i rimborsi delle spese relative ai consumi, si rinvia a quanto indicato nell'articolo 7. Eventuali aspetti di dettaglio circa le modalità di rimborso potranno essere oggetto di specifica comunicazione dell'Amministrazione.

In contratto saranno previste le modalità di corresponsione dell'eventuale canone.

#### **ART.24 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

Il Responsabile unico del procedimento (*R.U.P.*) e Direttore dell'esecuzione (*D.E.C.*) è il dott. Giovanni Colecchia, (*recapiti: [colecchi@unina.it](mailto:colecchi@unina.it), 081- 67.65.12 e 081-67.66.21 fax*).

#### **ART. 25 - Foro competente**

Il foro competente per eventuali controversie, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **ART. 26 - Tutela della privacy**

Ai sensi d.lgs. 30/06/2003 n. 196, s'informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non sarà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Allo stesso modo il Concessionario s'impegna al trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, ed esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

12